

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino
IMU - 2023
ALIQUOTE

Le aliquote fissate per il 2023 sono state deliberate con deliberazione C.C. n. 41 del 29.12.2022 e si conferma, ai sensi del comma 769 art 1 della Legge di Bilancio 2020, l'obbligo dichiarativo IMU per ottenere esenzione per beni merce

L'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

ALIQUOTE IMU

<p>Aliquota ordinaria applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale "D - immobili produttivi", per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola</p>	1,05 per cento
<p>Aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto;- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata ;- per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,56 per cento
<p>aliquota ridotta per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della Legge n. 431/1998: precisando che tale aliquota viene ulteriormente ridotta al 75% del valore così indicato secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 53, della Legge 28 dicembre 2016, n. 208;</p>	0,95 per cento

Aliquota ridotta per fabbricati rurali strumentali alle attività agricole classificati nella categoria D/10(o ad essi espressamente equiparati per la sussistenza dell'annotazione di ruralità negli atti catastali)	0,1 per cento

DETRAZIONI IMU

Detrazioni per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	€ 200,00
---	----------

BASE IMPONIBILE

La **base imponibile** dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come disciplinato dall'articolo 1, commi 745-746-747, della Legge n. 160/2019, e si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d'immobile che deve essere tassato.

FABBRICATI= Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO

Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D (escluso D/5)	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

TERRENI – Reddito dominicale + rivalutazione del 25% da moltiplicare:

MOLTIPLICATORE PER TERRENI

RESTANTI TERRENI AGRICOLI, QUELLI NON COLTIVATI E QUELLI POSSEDUTI DA SOGGETTI DIVERSI DAL COLTIVATORE DIRETTO O DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
--

Ai sensi della legge di bilancio 2020 (al comma 741 dell'art.1), non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

AREE EDIFICABILI – Il comma 746 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta Comunale con deliberazione n. 179 del 15.12.2016, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, ha determinato i nuovi valori venali delle aree fabbricabili ai fini IMU a partire dal 01.01.2017, secondo le destinazioni urbanistiche e gli indici previsti dal P.R.G.C.

SCADENZE DI VERSAMENTO

1^ RATA scadenza 16 GIUGNO 2023

2^ RATA scadenza 16 DICEMBRE 2023

Possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2023 (Art. 1, comma 762, L. n. 160/2019).

Il tributo è versato mediante Modello F 24 (CONSIGLIATO) - modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1977 n. 241

PER TUTTI GLI IMMOBILI AD ECCEZIONE DI QUELLI DELLA CATEGORIA "D" L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE.

PER GLI IMMOBILI DELLA CATEGORIA "D" (Ad eccezione del D 10) L'IMPOSTA VA VERSATA PER LA QUOTA CALCOLATA CON L'ALIQUOTA BASE DELLO 0,76 PER CENTO ALLO STATO E PER LA DIFFERENZA DELLO 0,29 PER CENTO AL COMUNE (1,05 – 0,76)

Per le aree pertinenziali a un fabbricato in possesso al contribuente, ma catastalmente distinte da tale fabbricato, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota stabilita per le aree fabbricabili ovvero per i terreni agricoli ed equiparati, a seconda della natura edificabile o meno dell'area stessa.

**CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24**

CANDIOLO

B592

**CODICI TRIBUTO IMU
VERSAMENTO MODELLO F24**

DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
IMU per il Comune – abitazione principale e pertinenze	3912
IMU per il Comune – terreni agricoli	3914
IMU per il Comune – aree fabbricabili	3916
IMU per il Comune – altri fabbricati	3918
IMU per il Comune – categoria “D10”	3913
IMU per il Comune – fabbricati categoria “D” incremento Comune (0,29%)	3930
IMU per lo Stato – fabbricati Categoria “D” (0,76%)	3925